



0036687-18/12/2013-SCCLA-Y31PREV-A

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	Ufficio di controllo sugli atti di esercizio delle pubbliche amministrazioni
10 DIC. 2013	
Corte dei conti	
Ufficio di controllo sugli atti di esercizio delle pubbliche amministrazioni	
MINISTERO DEL LAVORO	

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

14 GEN 2014

Reg.

foglio

Cons. Riccardo VENTRE

76

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO la legge 14 gennaio 1994, n 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti" ed, in particolare, l'art. 3;

VISTO il d.P.R 7 aprile 2011, n. 144, recante "Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali";

VISTA la legge 27 maggio 1991, n. 176, con la quale è stata ratificata la Convenzione sui diritti del fanciullo, stipulata a New York il 20 novembre 1989;

VISTO il decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 286, recante il "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare le seguenti disposizioni: l'articolo 19 che stabilisce il divieto di espulsione dei minori stranieri; l'articolo 32 come modificato, da ultimo, dall'articolo 3 della legge 2.8.2011, n. 129, il quale prevede che i minori stranieri non accompagnati possano convertire il permesso di soggiorno al raggiungimento della maggiore età a condizione che siano affidati o sottoposti a tutela e abbiano ricevuto un parere positivo da parte del Comitato Minori Stranieri, oppure si trovino in Italia da almeno tre anni e abbiano partecipato a un progetto di integrazione sociale e civile per almeno due anni; l'articolo 33 che prevede l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Comitato per i minori stranieri; l'articolo 42 che prevede che lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, partecipano alla definizione e realizzazione delle misure di integrazione sociale degli stranieri;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante il regolamento di attuazione del testo unico in materia di immigrazione, ed in particolare l'articolo 28, che detta la disciplina del rilascio del permesso di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati;

VISTO il d.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535, recante il regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, ed in particolare l'art. 5, il quale prevede che i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli enti, in particolare che svolgono attività sanitaria o di assistenza, che vengono a conoscenza dell'ingresso o della presenza sul territorio dello Stato di un minorenne straniero non accompagnato, sono tenuti a darne immediata notizia al Comitato per i minori stranieri, che provvede al censimento dei minori medesimi con le modalità ivi indicate;

VISTO l'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede che a decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano;

CONSIDERATO che il Comitato per i minori stranieri, in quanto organismo collegiale in proroga, ha cessato in data 2 agosto 2012 le proprie attività ai sensi del sopracitato articolo 12, comma 20, con conseguente trasferimento delle medesime alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. 1969 del 15.4.2011, relativa ai problemi legati



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

all'arrivo, al soggiorno e al ritorno di minori non accompagnati in Europa;

VISTO il Piano d'Azione sui minori non accompagnati, adottato con Comunicazione della Commissione europea del 6 maggio 2010 (SEC (2010)534);

VISTA la risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2013 sulla situazione dei minori non accompagnati nell'Unione europea (2012/2263(INI));

VISTO il proprio decreto del 31 maggio 2013, registrato dalla Corte dei conti il 9 luglio 2013, registro 10, foglio 271, con il quale è stato adottato il Piano della Performance 2013-2015 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, contenente la direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2013, emanata in data 19 marzo 2013, la quale prevede l'impegno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella gestione ed organizzazione dei percorsi di accoglienza ed integrazione dei minori stranieri non accompagnati;

VISTO l'articolo 23, comma 11, del sopra citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati connessi al superamento dell'emergenza umanitaria e consentire una gestione ordinaria dell'accoglienza;

VISTO il medesimo comma 11, secondo il quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente, con proprio decreto e nei limiti delle risorse di cui al citato fondo alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

VISTA l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 33 del 28 dicembre 2012, finalizzata a regolare la chiusura dello stato di emergenza umanitaria (dichiarato con il D.P.C.M. 12.2.2011 e prorogato fino al 31.12.2012 con il successivo D.P.C.M. 6.10.2011) ed il rientro nella gestione ordinaria, da parte del Ministero dell'Interno e delle altre amministrazioni competenti, degli interventi concernenti l'afflusso di cittadini stranieri sul territorio nazionale;

VISTA la nota congiunta Ministero dell'interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione – e Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale dell'immigrazione delle politiche di integrazione – del 24 aprile 2013 (prot. nn. 3676 e 2503), con la quale, a seguito della chiusura dello stato di emergenza umanitaria disposta con l'ordinanza citata al capoverso precedente, sono state fornite istruzioni relative alle procedure riguardanti i sistemi di protezione dei minori stranieri non accompagnati e dei minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo;

VISTO il proprio decreto del 26 giugno 2013, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali – anno 2013, registrato dalla Corte dei conti in data 1.8.2013, registro n. 11, foglio n. 219, il quale all'articolo 3 stabilisce che a valere sulla quota del Fondo nazionale per le politiche sociali destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono finanziati, per almeno € 5 milioni, interventi per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, ad integrazione di quelli finanziati a valere sulle risorse del sopra menzionato Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante "Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e, segnatamente, l'articolo 15, comma 3, lettera c-bis), il quale dispone una riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero, al fine di provvedere alla copertura degli oneri derivanti dal medesimo decreto;



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

CONSIDERATA la necessità di distribuire equamente sul territorio nazionale le risorse relative al predetto fondo alla luce del principio del buon andamento e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, razionalizzando la gestione delle risorse disponibili anche alla luce dei finanziamenti già destinati dal Ministero dell'Interno all'accoglienza del target specifico di minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo;

CONSIDERATA altresì la necessità di sostenere gli enti locali maggiormente impegnati nell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, in considerazione del numero di giornate di accoglienza erogate e del maggiore onere sostenuto sia in termini di risorse impiegate, che nella programmazione e organizzazione dei relativi servizi;

VISTO il D.M. del 31.10.2012, registrato dalla Corte dei conti il 13.12.2012, registro 16, foglio 129, concernente le modalità di utilizzo del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati per l'anno 2012, il quale prevede la ripartizione della dotazione complessiva del fondo, pari ad € 5.000.000,00, tra i Comuni che hanno sostenuto costi per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, non imputati alla gestione dell'emergenza Nord Africa, che hanno fatto ingresso in Italia nel periodo ricompreso dall'1.1.2012 al 30.9.2012, per un contributo *pro die* e *pro capite* quantificato, sulla base delle giornate di accoglienza prestate, in € 20,54;

RITENUTO congruo fissare, all'esito delle consultazioni con le altre PP.AA. coinvolte nei processi di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, sulla base della dotazione finanziaria del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati per l'anno 2013, in € 20,00 *pro die* e *pro capite*, l'ammontare del contributo da erogare ai Comuni, quale misura minima di partecipazione statale alle spese per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati sostenute dagli Enti locali, al fine di favorire una gestione ordinaria dell'attività di accoglienza;

RITENUTO pertanto di destinare le risorse del predetto fondo agli enti locali che hanno provveduto all'accoglienza di minori stranieri non accompagnati che hanno fatto ingresso sul territorio nazionale e sono stati segnalati per la prima volta all'autorità competente, ai sensi dell'art. 5 del citato d.P.C.M. n. 535/1999, a decorrere dall'1.1.2013 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili;

RITENUTO altresì di includere tra i beneficiari dell'accoglienza, per ragioni di parità di trattamento, anche i minori stranieri non accompagnati, non imputati alla gestione dell'emergenza umanitaria dell'immigrazione dal Nord Africa nel territorio nazionale, presi in carico dagli enti locali nel periodo 1.10.2012-31.12.2012, e segnalati per la prima volta all'autorità competente ex art. 5 del citato D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535, i cui costi erano rimasti esclusi dal precedente D.M. 31.10.2012, ferma restando la decorrenza dall'1.1.2013 dell'ammissibilità della relativa spesa all'annualità 2013 del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

ACQUISITO il parere favorevole della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 7 novembre 2013, il cui atto è stato trasmesso con nota del Segretario della Conferenza unificata in data 15 novembre 2013, n. CSR 0004987;

PRESO ATTO che per effetto della riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, disposta dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, la disponibilità finanziaria presente sul pertinente capitolo di spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da destinare all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è pari, per il corrente anno, complessivamente ad euro 4.957.380,00, in misura ridotta rispetto alla originaria disponibilità pari ad euro 5 milioni, come peraltro confermato dalla nota del Capo di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 25 novembre 2013;



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla definizione di criteri generali relativi all'utilizzo delle predette risorse finanziarie assegnate, per il corrente anno, al fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, che tengano conto anche della mutata disponibilità accertata sul pertinente capitolo di spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

D E C R E T A

Art. 1 *(Finalità)*

1. Il presente decreto stabilisce le modalità di copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, al fine di garantire una gestione ordinaria degli interventi che tenga in considerazione il loro superiore interesse e favorisca il rafforzamento della cooperazione interistituzionale tra i diversi livelli di governo nel coordinamento degli interventi rivolti ai predetti minori.

Art. 2 *(Attività ammissibili al finanziamento)*

1. Il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati contribuisce alla copertura di una quota parte delle spese sostenute dagli enti locali per l'erogazione di servizi di accoglienza rivolti ai minori stranieri non accompagnati.

Art. 3 *(Quantificazione e ripartizione del contributo)*

1. Le risorse destinate all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ammontano, per il corrente anno, a complessivi € 4.957.380,00 (quattromilioninovecentocinquantasettemilatrecentottantaeuro/00).
2. Agli enti locali che hanno erogato almeno 10 giornate di accoglienza nei confronti dei beneficiari indicati al successivo art. 4, viene riconosciuto un contributo *pro die e pro capite* di € 20,00, fino a concorrenza delle risorse disponibili.
3. Il contributo è destinato alla copertura di una quota parte dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, secondo la ripartizione indicata nella tabella allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante.
4. Eventuali economie di spesa saranno ripartite tra i primi 20 enti locali indicati nella tabella di cui al capoverso precedente, individuati sulla base del maggiore numero di giornate di accoglienza erogate nel periodo considerato, proporzionalmente al numero di giornate di accoglienza erogate.

Art. 4 *(Beneficiari delle attività)*

1. Per l'anno 2013, sulla base delle risorse disponibili indicate al comma 1 del precedente art. 3 e del criterio di quantificazione del contributo di cui al comma 2 del medesimo articolo, i beneficiari delle attività ammissibili al finanziamento sono:

- a) i minori stranieri non accompagnati che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale e sono stati presi in carico (anche attraverso l'affido familiare) dagli enti locali nel periodo 1.1.2013 – 30.6.2013 e la cui presenza e presa in carico sono state segnalate per la prima volta nel periodo di riferimento, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535, all'autorità competente;
- b) i minori stranieri non accompagnati che hanno fatto ingresso sul territorio nazionale e sono stati presi in carico dagli enti locali nel periodo 1.10.2012 – 31.12.2012 i cui costi di accoglienza non sono stati imputati alla gestione dell'emergenza umanitaria dell'immigrazione dal Nord Africa, la cui presenza e presa in carico sono state segnalate per la prima volta nel suddetto periodo di riferimento, ai sensi



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535, all'autorità competente.

2) Per entrambe le categorie di beneficiari indicate alle lettere a) e b), il termine iniziale di ammissibilità delle spese di accoglienza decorre dall'1.1.2013.

Art. 5 (Erogazione del contributo)

1. Il contributo di cui all'art. 3 sarà erogato dalla Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione.
2. Gli Enti locali beneficiari del contributo presenteranno all'amministrazione erogante, ai sensi dell'art. 158 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il relativo rendiconto, entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo.

Art. 6 (Disposizioni finali)

1. Al presente decreto sarà data pubblicità nelle forme previste dall'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.lavoro.gov.it.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per i controlli di competenza.

Roma, 27 novembre 2013

Prof. Enrico GIOVANNINI



Tabella allegata al decreto ministeriale di cui all'art. 23, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n.135

	COMUNE	N° DI MSNA SEGNALATI	N° GIORNATE DI ACCOGLIENZA EROGATE	CONTRIBUTO
1	ROMA	861	110.323	€ 2.206.460,00
2	MILANO	212	20.549	€ 410.980,00
3	BARI	107	11.679	€ 233.580,00
4	FIRENZE	71	7.459	€ 149.180,00
5	VENEZIA	58	5.214	€ 104.280,00
6	NAPOLI	37	4.631	€ 92.620,00
7	COMO	42	4.322	€ 86.440,00
8	TORINO	33	4.155	€ 83.100,00
9	SIRACUSA	87	3.498	€ 69.960,00
10	RAVENNA	27	3.373	€ 67.460,00
11	GENOVA	27	2.837	€ 56.740,00
12	CANICATTI'	29	2.830	€ 56.600,00
13	TRIESTE	38	2.792	€ 55.840,00
14	PIACENZA	20	2.610	€ 52.200,00
15	LUCCA	16	2.231	€ 44.620,00
16	PADOVA	23	1.986	€ 39.720,00
17	BOLOGNA	17	1.929	€ 38.580,00
18	MODENA	23	1.818	€ 36.360,00
19	CERIGNOLA	11	1.728	€ 34.560,00
20	FAENZA	12	1.692	€ 33.840,00
21	BRESCIA	17	1.684	€ 33.680,00
22	AUGUSTA	22	1.487	€ 29.740,00
23	ANCONA	17	1.477	€ 29.540,00
24	BRINDISI	21	1.471	€ 29.420,00
25	LUGO	10	1.407	€ 28.140,00
26	PALERMO	12	1.283	€ 25.660,00
27	FORLI'	12	1.265	€ 25.300,00
28	VALDERICE	32	1.214	€ 24.280,00
29	ALTAMURA	8	1.186	€ 23.720,00
30	CAMASTRA	29	1.119	€ 22.380,00
31	PISTOIA	9	1.113	€ 22.260,00
32	BOLZANO	18	967	€ 19.340,00
33	CAMPOBELLO DI LICATA	10	934	€ 18.680,00
34	LECCE	10	929	€ 18.580,00
35	AGRIGENTO	10	919	€ 18.380,00
36	REGGIO EMILIA	12	875	€ 17.500,00
37	CREMONA	6	818	€ 16.360,00
38	PALMA DI MONTECHIARO	7	784	€ 15.680,00
39	TRENTO	17	782	€ 15.640,00
40	PONTECORVO	7	779	€ 15.580,00
41	SASSUOLO	7	776	€ 15.520,00

Tabella allegata al decreto ministeriale di cui all'art. 23, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n.135

	COMUNE	N° DI MSNA SEGNALATI	N° GIORNATE DI ACCOGLIENZA EROGATE	CONTRIBUTO
42	REGGIO CALABRIA	8	668	€ 13.360,00
43	ASTI	4	665	€ 13.300,00
44	NOVARA	6	643	€ 12.860,00
45	NOTO	8	614	€ 12.280,00
46	NARO	24	612	€ 12.240,00
47	RIMINI	5	610	€ 12.200,00
48	PARMA	4	608	€ 12.160,00
49	PRATO	5	594	€ 11.880,00
50	LICATA	5	584	€ 11.680,00
51	ISPICA	4	581	€ 11.620,00
52	GRICIGNANO DI AVERSA	3	543	€ 10.860,00
53	TERMINI IMERESE	5	536	€ 10.720,00
54	TORRE DI RUGGIERO	3	528	€ 10.560,00
55	FERRARA	4	447	€ 8.940,00
56	RAMACCA	3	432	€ 8.640,00
57	RAFFADALI	8	398	€ 7.960,00
58	ATINA	12	384	€ 7.680,00
59	PESARO	8	383	€ 7.660,00
60	MONZA	3	378	€ 7.560,00
61	BORGO SAN LORENZO	2	362	€ 7.240,00
62	PARTINICO	2	362	€ 7.240,00
63	SALEMI	9	361	€ 7.220,00
64	VILLONGO	2	360	€ 7.200,00
65	POZZALLO	18	354	€ 7.080,00
66	CITTA' DI CASTELLO	2	341	€ 6.820,00
67	CASSINO	2	310	€ 6.200,00
68	VERCELLI	2	301	€ 6.020,00
69	CASTIGLIONE COSENTINO	4	298	€ 5.960,00
70	FAVARA	4	296	€ 5.920,00
71	CINISELLO BALSAMO	3	289	€ 5.780,00
72	FROSINONE	3	289	€ 5.780,00
73	FORLIMPOPOLI	2	284	€ 5.680,00
74	UDINE	5	283	€ 5.660,00
75	SAN SEVERO	4	265	€ 5.300,00
76	SALANDRA	2	260	€ 5.200,00
77	IMOLA	2	257	€ 5.140,00
78	VERONA	4	245	€ 4.900,00
79	CAMMARATA	17	240	€ 4.800,00
80	MOLFETTA	2	237	€ 4.740,00
81	CARPIGNANO SALENTINO	4	227	€ 4.540,00
82	RAGUSA	4	226	€ 4.520,00
83	FUMICINO	5	218	€ 4.360,00

Tabella allegata al decreto ministeriale di cui all'art. 23, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n.135

	COMUNE	N° DI MSNA SEGNALATI	N° GIORNATE DI ACCOGLIENZA EROGATE	CONTRIBUTO
84	EBOLI	2	211	€ 4.220,00
85	CALATAFIMI SEGESTA	2	210	€ 4.200,00
86	SESTO SAN GIOVANNI	2	192	€ 3.840,00
87	AGLIANA	1	181	€ 3.620,00
88	BUSSOLENGO	1	181	€ 3.620,00
89	CAMPOSAMPIERO	1	181	€ 3.620,00
90	CARPI	1	181	€ 3.620,00
91	CASALFIUMANESE	1	181	€ 3.620,00
92	CASTELLEONE	1	181	€ 3.620,00
93	CATANZARO	1	181	€ 3.620,00
94	CISTERNA DI LATINA	1	181	€ 3.620,00
95	COLLEGNO	1	181	€ 3.620,00
96	LIVORNO	1	181	€ 3.620,00
97	LUMEZZANE	1	181	€ 3.620,00
98	MERCATO SARACENO	1	181	€ 3.620,00
99	PONZANO VENETO	1	181	€ 3.620,00
100	RACALMUTO	1	181	€ 3.620,00
101	SAVONA	1	181	€ 3.620,00
102	SOLBIATE ARNO	1	181	€ 3.620,00
103	VARAZZE	3	181	€ 3.620,00
104	MONTEROTONDO	1	180	€ 3.600,00
105	ROCCELLA JONICA	3	180	€ 3.600,00
106	SAN ZENO NAVIGLIO	1	180	€ 3.600,00
107	OSTIGLIA	1	179	€ 3.580,00
108	ROVIGO	2	179	€ 3.580,00
109	SANT'AGAPITO	14	178	€ 3.560,00
110	GROSSETO	1	177	€ 3.540,00
111	BERGAMO	4	176	€ 3.520,00
112	COMPiano	1	175	€ 3.500,00
113	CESENA	2	174	€ 3.480,00
114	SASSARI	1	171	€ 3.420,00
115	CASTEL DI LAMA	1	170	€ 3.400,00
116	RUFFANO	3	170	€ 3.400,00
117	SCIACCA	8	168	€ 3.360,00
118	RIETI	1	167	€ 3.340,00
119	SEVESO	1	161	€ 3.220,00
120	CASTRIGNANO DEL CAPO	2	159	€ 3.180,00
121	CONSORZIO INTERCOMUNALE CIRIE'	1	156	€ 3.120,00
122	SALSO MAGGIORE TERME	1	150	€ 3.000,00
123	BORGIA	29	144	€ 2.880,00
124	LA SPEZIA	1	140	€ 2.800,00
125	MESTRINO	1	140	€ 2.800,00

Tabella allegata al decreto ministeriale di cui all'art. 23, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n.135

	COMUNE	N° DI MSNA SEGNALATI	N° GIORNATE DI ACCOGLIENZA EROGATE	CONTRIBUTO
126	CESANO MADERNO	1	139	€ 2.780,00
127	SUZZARA	1	133	€ 2.660,00
128	JOPPOLO GIANCAXIO	2	131	€ 2.620,00
129	SANTA CATERINA VILLAROMOSA	1	128	€ 2.560,00
130	ALBA	1	124	€ 2.480,00
131	MONTESILVANO	1	123	€ 2.460,00
132	FOGGIA	1	120	€ 2.400,00
133	PISA	3	116	€ 2.320,00
134	ALESSANO	1	113	€ 2.260,00
135	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	1	113	€ 2.260,00
136	BORGONOVO VAL TIDONE	1	108	€ 2.160,00
137	PESCARA	1	103	€ 2.060,00
138	SESTO CAMPANO	8	102	€ 2.040,00
139	CASTELLAMMARE DI STABIA	1	95	€ 1.900,00
140	CASTEL SAN GIOVANNI	1	89	€ 1.780,00
141	MONTE SAN SAVINO	2	88	€ 1.760,00
142	LATINA	2	81	€ 1.620,00
143	GORIZIA	3	79	€ 1.580,00
144	PAVIA	1	78	€ 1.560,00
145	MESAGNE	1	76	€ 1.520,00
146	CANEGRATE	1	70	€ 1.400,00
147	CATANIA	1	61	€ 1.220,00
148	NOCERA INFERIORE	1	50	€ 1.000,00
149	BISCEGLIE	1	46	€ 920,00
150	MORTARA	1	43	€ 860,00
151	CITTADELLA	1	38	€ 760,00
152	ANDRIA	2	35	€ 700,00
153	SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO	8	33	€ 660,00
154	VIGEVANO	1	28	€ 560,00
155	MONTALE	1	27	€ 540,00
156	RIACE	6	27	€ 540,00
157	COMISO	1	25	€ 500,00
158	TERNI	1	23	€ 460,00
159	OLBIA	1	22	€ 440,00
160	ALLISTE	1	21	€ 420,00
161	LODI	1	19	€ 380,00
TOTALE		2.438	247.869	€ 4.957.380,00



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Codice sito: 4.11/2013/5

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CSR 0004987 P-4.23.2.21

del 15/11/2013



8516305

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

- Gabinetto

segreteriaministro@mailcert.lavoro.gov.it

gabinettoministro@mailcert.lavoro.gov.it

- Ufficio legislativo

ufficiolegislativo@mailcert.lavoro.gov.it

Al Ministero dell'economia e delle finanze

- Gabinetto

cfgabmef@pec.mef.gov.it

- Ufficio legislativo

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle

Province autonome

c/o CINSEDO

conferenza@pec.regioni.it

Al Presidente dell'ANCI

mariagrazia.fusiello@pec.anci.it

Al Presidente dell'UPI

upi@messaggipec.it

Oggetto: Parere, ai sensi dell'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente il riparto per l'anno 2013 del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Si trasmette in allegato, per il seguito di competenza, l'atto del parere espresso sullo schema di decreto in oggetto dalla Conferenza Unificata, nella seduta del 7 novembre 2013.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Si segnala che, come appreso per le vie brevi in sede di Conferenza Unificata dal rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, sul capitolo 3784 dello stato di previsione del Ministero del lavoro è stato effettuato un accantonamento di Euro 42.620,00 ai sensi dell'art. 15, comma 3, lett. c-bis), del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102.

Conseguentemente, la disponibilità finanziaria del capitolo suddetto è pari ad Euro 4.957.380,00.

Per tale ragione, nella ripartizione delle risorse del fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, anno 2013, dovrà essere tenuta presente la circostanza sopra riportata.

Il Segretario
Roberto G. Marino



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente il riparto per l'anno 2013 del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Rep. Atti n. 133/CV del 7 novembre 2013

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 7 novembre 2013:

VISTO l'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede che, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati connessi al superamento dell'emergenza umanitaria dell'immigrazione dal Nord Africa e consentire nel 2012 una gestione ordinaria dell'accoglienza, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, la cui dotazione è costituita da 5 milioni di euro per l'anno 2012;

VISTO il medesimo comma 11 del succitato articolo 23, il quale prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, sentita la Conferenza Unificata, provvede annualmente e nei limiti delle risorse di cui al citato Fondo alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

VISTO l'articolo 3 del decreto ministeriale 26 giugno 2013 recante "Riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali – Anno 2013" il quale prevede che, a valere sulla quota del Fondo nazionale per le politiche sociali destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono finanziati, per almeno 5 milioni di euro, interventi per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, ad integrazione di quelli finanziati a valere sulle risorse del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui al più volte detto comma 11 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95;

VISTA, la lettera in data 5 novembre 2013, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato, ai fini dell'acquisizione del prescritto parere della Conferenza Unificata, lo schema di provvedimento indicato in oggetto;

VISTA la lettera in pari data, con la quale tale schema di provvedimento è stato trasmesso alle Regioni e Province autonome e alle Autonomie locali con richiesta di assenso tecnico;

CONSIDERATO che, con nota congiunta pervenuta il 6 novembre 2013, le Regioni e l'ANCI hanno espresso sullo schema di decreto cui trattasi avviso tecnico favorevole;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

RILEVATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto in parola;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente il riparto, per l'anno 2013, del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

IL SEGRETARIO
Roberto G. Marino



IL PRESIDENTE
Graziano Delrio



*Ministero dell'Economia e delle Finanze
Il Capo di Gabinetto*

Prot. n. 27025

Roma, 25 NOV 2013



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Arrivo - Roma, 27/11/2013
Prot. 28 / 0011438 / 1.105.2

9/8

Alla Ministero del lavoro e delle
politiche sociali
Via Vittorio Veneto, 56
00187 ROMA

e per conoscenza

All'Ufficio Legislativo Economia

Al Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato

SEDE

OGGETTO: Parere sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente il riparto per l'anno 2013 del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Si fa riferimento al parere sullo schema di decreto specificato in oggetto, iscritto al punto 19 dell'ordine del giorno della Conferenza Unificata che si è tenuta il 7 novembre u.s.

Al riguardo, per quanto di competenza di questa Amministrazione, sulla base di quanto comunicato dal competente Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, si rappresenta che la disponibilità finanziaria del capitolo 3784 "Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati" dello stato di previsione di codesto Ministero, è pari ad euro 4.957.380,00 per l'anno finanziario 2013, al netto dell'accantonamento di euro 42.620,00 per il medesimo anno, effettuato in attuazione dell'articolo 15, comma 3, lettera) c-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

Daniele Cabras